

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

RICETTE RELATIVE A MEDICINALI STUPEFACENTI DI CUI ALLA TABELLA II, SEZIONI A, B, C, D ed E DEL DPR 309/1990 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 49/2006

[Handwritten signature]

MEDICINALI STUPEFACENTI Tabella II	TIPO DI RICETTA	VALIDITÀ e limitazioni	ELEMENTI OBBLIGATORI LA CUI IRREGOLARITA' O MANCANZA IMPEDISCE LA SPEDIZIONE DELLA RICETTA	ADEMPIMENTI CONNESSI O SUCCESSIVI ALLA SPEDIZIONE DELLA RICETTA	SANZIONI PER IL FARMACISTA PER IRREGOLARE DI MEDICINALI DI CUI ALLA TABELLA II STUPEFACENTI SEZ. A, B, C, D, E
<p>Sezione A</p> <p>(anche qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiaceo di aleccodipendenza nel rispetto di uno specifico piano terapeutico)</p>	<p>ricetta "a ricalco"</p>	<p>30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta</p> <p>La prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni.</p> <p>Per i medicinali di cui all'allegato III-bis (Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone) - PER LE RELATIVE SPECIALITÀ SI VEDA L'ELENCO IN FONDO ALLA TABELLA - la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.</p>	<p>Deve essere redatta sul ricettario "a ricalco" individuato con decreto del Ministero della Salute, in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal SSN e in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal SSN</p> <ul style="list-style-type: none"> - data della prescrizione - nome e cognome dell'assistito o del proprietario dell'animale ammalato - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione - indirizzo e numero telefonico professionali del medico - data e firma del medico - timbro personale del medico. 	<p>Dispensare i medicinali nella quantità e nella forma farmaceutica prescritte.</p> <p>Annotare e apporre sulla ricetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estremi di un documento di riconoscimento dell'acquisto - data di spedizione e timbro della farmacia - prezzo praticato <p>Il farmacista deve riportare la dispensazione sul registro di entrata e uscita stupefacenti conservando copia della ricetta per due anni decorrenti dalla data dell'ultima registrazione e conservare il registro entrata uscita stupefacenti per cinque anni dall'ultima registrazione.</p> <p>Il movimento in "uscita" (così come quello in entrata) deve essere registrato "contualmente" all'effettuazione dell'operazione.</p> <p>La numerazione e firma del registro dovrà avvenire a cura del responsabile dell'azienda USL o suo delegato. <i>I registri attualmente in uso, numerati e firmati dal Sindaco possono essere utilizzati sino al loro esaurimento.</i></p> <p>(la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del registro di entrata e uscita costituisce reato ed è punita con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da euro 1.549 a euro 25.822).</p>	<p>Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sez. A, B, C, D ed E è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato.</p>

Flunitrazepam
PER LE RELATIVE SPECIALITÀ, SI
VEDA L'ELENCO IN FONDO ALLA
TABELLA



sezioni B e C

Ricetta non rimpetibile

La limitazione di una sola confezione contenente non più di 60mg della sostanza, prevista dal DM 10.7.1992 e dalla tabella n. 5 F.U. è stata soppressa con DM 28.6.2006.
La prescrizione deve comunque essere limitata ad un massimo di 30 giorni di terapia.

30 giorni escluso quello di redazione della ricetta

- codice fiscale e/o cognome e nome del paziente (nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle iniziali del nome del cognome);
- dati relativi all'esenzione (solo per le ricette SSN);
- chiara indicazione, stampata o apposta con timbro, del medico prescrivente e della eventuale struttura da cui lo stesso dipende;
- data di prescrizione e firma del medico.

E' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).

Annotare e apporre sulla ricetta:
- data di spedizione e timbro della farmacia;
- prezzo praticato.

Il farmacista deve conservare una copia di tali ricette per un periodo di due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita stupefacenti: per le ricette in regime SSN il farmacista dovrà conservarne copia recante data, timbro di spedizione e prezzo praticato.

Il farmacista deve riportare la dispensazione sul registro di entrata e uscita stupefacenti e conservare il registro entrata uscita stupefacenti per cinque anni dall'ultima registrazione.

Il movimento in "uscita" (così come quello in entrata) deve essere registrato "contestualmente" all'effettuazione dell'operazione.



La numerazione e firma del registro dovrà avvenire a cura del responsabile dell'azienda USL o suo delegato. I registri attualmente in uso, numerati e firmati dal Sindaco possono essere utilizzati sino al loro esaurimento.

(la mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta del registro di entrata e uscita costituisce reato ed è punita con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da euro 1.549 a euro 25.822).

E' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).

Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sez. A, B, C, D ed L, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato.



<p>sezione D</p> 	<p>Ricetta <u>non ripetibile</u></p>	<p>30 giorni escluso quello di redazione della ricetta</p>	<p>codice fiscale e/o cognome e nome del paziente (nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle iniziali del nome del cognome); dati relativi all'esenzione (solo per le ricette SSN); chiara indicazione, stampata o apposta con timbro, del medico prescrivente e della eventuale struttura da cui lo stesso dipende; data di prescrizione e firma del medico.</p>	<p>Il farmacista deve conservare copia di tali ricette per un periodo di <u>sei mesi</u> (salvo che per le ricette SSN consegnate all'ASL per il rimborso) Annotare e apporre sulla ricetta: - data di spedizione e timbro della farmacia; - prezzo praticato. F' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).</p>	<p>Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sez A, B, C, D ed E è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato.</p>
<p>sezione E</p> 	<p>Ricetta <u>ripetibile</u> (non più di 3 volte) L'indicazione da parte del medico di un numero di <u>confezioni superiore all'unità</u> esclude comunque la ripetibilità.</p>	<p>30 giorni escluso quello di redazione della ricetta</p>	<p>La prescrizione deve essere limitata ad un massimo di 30 giorni di terapia per i medicinali compresi nella sezione D a base di codicina e diidrocodaina (allegato III-bis), solo se prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa.</p>	<p>Deve essere redatta sul ricettario "a ricalco" individuato con decreto del Ministero della Salute, in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal SSN e in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal SSN - data della prescrizione - nome e cognome dell'assistito o del proprietario dell'animale ammalato - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione - indirizzo e numero telefonico professionali del medico - data e firma del medico - timbro personale del medico.</p>	<p>Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sez A, B, C, D ed E è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato.</p>
<p>Il farmacista deve conservare copia di tali ricette per un periodo di <u>sei mesi</u> (salvo che per le ricette SSN consegnate all'ASL per il rimborso) Annotare e apporre sulla ricetta: - data di spedizione e timbro della farmacia; - prezzo praticato. F' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).</p>	<p>Il farmacista deve conservare copia di tali ricette per un periodo di <u>sei mesi</u> (salvo che per le ricette SSN consegnate all'ASL per il rimborso) Annotare e apporre sulla ricetta: - data di spedizione e timbro della farmacia; - prezzo praticato. F' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).</p>	<p>Il farmacista deve conservare copia di tali ricette per un periodo di <u>sei mesi</u> (salvo che per le ricette SSN consegnate all'ASL per il rimborso) Annotare e apporre sulla ricetta: - data di spedizione e timbro della farmacia; - prezzo praticato. F' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).</p>	<p>Il farmacista deve conservare copia di tali ricette per un periodo di <u>sei mesi</u> (salvo che per le ricette SSN consegnate all'ASL per il rimborso) Annotare e apporre sulla ricetta: - data di spedizione e timbro della farmacia; - prezzo praticato. F' vietata la consegna di sostanze o preparazioni stupefacenti di qualsiasi tabella a minori di 18 anni o a persone manifestamente inferme di mente (sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1032).</p>	<p>Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sez A, B, C, D ed E è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato.</p>	<p>Il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal DPR 309/90 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sez A, B, C, D ed E è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato.</p>

Sostanze

Buprenorfina
Fentanyl
Morfina
Ossicodone

Flunitrazepam

Specialità

TRANSTEC, TEMGESIC, SUBUTEX
DUROGESIC
MSCONTIN
OXYCONTIN

ROIPNOL, VALSERA